

**Proponente: 12.A**  
**Proposta: 2022/31**

**del 21/01/2022**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 50**

**del 27/01/2022**

**LEGALE**

**Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** CONFERIMENTO DI INCARICO A LEGALE ESTERNO PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DEL COMUNE COME PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.6581/21 R.G.N.R. E N. 6295/21 R.G. GIP PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

## Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso:

- che con deliberazione n. 243 I.D. del 21/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha autorizzato la costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale n. 6581/21 R.G.N.R. DDA e n. 6295/21 R.G. G.I.P. pendente avanti il Tribunale di Bologna (cosiddetta "Indagine Perseverance");
- che con il medesimo provvedimento la Giunta ha ritenuto, per le ragioni ivi esplicitate, di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune ad un legale esterno ed ha demandato al sottoscritto l'individuazione ed il formale incarico di tale legale;

Dato atto che:

- nel procedimento in oggetto risultano imputati 48 soggetti, accusati – a vario titolo – del reato di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.) e/o di altri gravi delitti (estorsioni, usure, intestazioni fittizie di beni, falsi, turbata libertà degli incanti) commessi con metodo mafioso e/o con la finalità di favorire la consorceria 'ndranghetista, e come tali aggravati ex art. 416 bis1. c.p.;
- il procedimento s'inserisce nella nota indagine "Aemilia" e raccoglie i risultati dell'ininterrotta attività d'indagine della Procura distrettuale sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nel territorio emiliano-romagnolo;
- nella specie, i capi d'imputazione fotografano la prosecuzione dell'attività criminale del consorzio 'ndranghetista dopo i procedimenti Aemilia e Grimilde: in questo senso a fatti nuovi si affiancano alcuni capi d'imputazione che costituiscono l'estensione a nuovi imputati di vicende già note e contestate nei precedenti procedimenti;
- il Comune di Reggio Emilia appare direttamente danneggiato, oltre che dal reato di associazione per delinquere di stampo mafioso contestato nei termini di una "associazione con epicentro in Reggio Emilia e province limitrofe" (capo 1), dai fatti contestati nei capi d'imputazione 2-3-4-5-6-7-8-9-10-10bis-39 (intestazione fittizia di beni contestata come "fatto commesso in Reggio Emilia e Provincia" o "in Reggio Emilia"), 20 (lesioni pluriaggravate), 21-22-27 (falsa testimonianza), 24 (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), 25-26 (corruzione), 29-30-31-33-34-35-36-37 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), 32-38 (occultamento e/o distruzione scritture obbligatorie di una società) in quanto commessi nel territorio dell'ente con metodo mafioso e finalità di agevolare la consorceria criminale;

Preso atto che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 243/2021 summenzionata il Comune di Reggio Emilia, in qualità di parte offesa-danneggiata dalle condotte delittuose poste in essere dagli imputati, intende procedere alla costituzione di parte civile, nei confronti di tutti gli imputati e per tutti i reati a loro ascritti dai quali sia derivato un danno per l'ente, per ottenere il risarcimento dei gravi danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all'Ente (in particolare all'immagine e alla storia del Comune) dalla realizzazione, nel proprio territorio, di reati a contenuto mafioso; voci di danno che potranno essere ulteriormente

specificate anche sulla scorta della successiva ricognizione degli atti affidata al legale nominato come difensore;

Ritenuto che ricorrano i presupposti per un affidamento diretto, anche a fronte di inequivocabili ragioni di urgenza (come riconosciuto anche da Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 153 del 12 ottobre 2017), in quanto:

- il Comune deve utilmente costituirsi parte civile entro la data della udienza preliminare; tale scadenza è, quindi, incompatibile con procedure di gara e/o comparative (anche a fronte delle considerazioni che seguono), oltre che di impossibile programmazione preventiva;
- non è possibile attivare procedure di gara e/o comparative semplificate, da fondarsi sul criterio aggiudicativo del prezzo più basso (in tal senso, TAR Puglia, Lecce, sezione seconda, ordinanza cautelare n. 21 del 19 gennaio 2017; sentenze nn. 1289 dell'11 dicembre 2017 e 875 del 31 maggio 2017; che impongono nella presente fattispecie il criterio ben più complesso dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

Ma soprattutto:

- la Corte di Giustizia UE, Sez. V, con sentenza del 6/6/2019, C-264/18, ha chiarito che sono esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure di evidenza pubblica/comparative degli appalti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, relativi alla rappresentanza legale in giudizio; secondo la Corte queste prestazioni si possono configurare solo nell'ambito di un rapporto che si basi sull'*intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato, oltre che dalla massima riservatezza, dalla libera scelta del difensore – aspetto fondamentale per il pieno esercizio del diritto di difesa dei singoli – e dalla fiducia che unisce il cliente all'avvocato; inoltre, il principio di massima riservatezza, che caratterizza il rapporto tra avvocato e cliente, potrebbe venire minacciato dall'obbligo incombente sull'amministrazione aggiudicatrice di precisare e pubblicizzare le condizioni di attribuzione dell'incarico; la Corte di giustizia, in definitiva, ritiene l'esclusione dei servizi legali dall'ambito di applicazione della direttiva sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ampiamente giustificata alla luce di caratteristiche ontologiche proprie di questi servizi (che risultano, per l'appunto, nettamente differenti rispetto a quelle degli altri servizi inclusi);

Precisato:

- che si è comunque in presenza di un servizio, il cui importo previsto risulta essere inferiore alla soglia di € 40.000,00;
- che dal curriculum presentato dall'avvocato incaricando, Salvatore Tesoriero (allegato), risulta la particolare competenza dello stesso nella materia oggetto del presente incarico;
- che nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto all'Avv. Salvatore Tesoriero consiste nel garantire l'assistenza legale da parte di un difensore con elevato grado di specializzazione nelle problematiche antimafia di livello ultraprovinciale e per aver seguito gli altri Enti, Provincia e Comuni Reggiani, nei sopra citati procedimenti, assai articolati, che hanno richiesto

notevole attività di studio e approfondimenti tecnico giuridico; in particolare l'avv. Tesoriero risulta da tempo impegnato nella difesa di altri Enti territoriali (Provincia di Reggio Emilia, Comuni di Brescello, Montecchio, Reggiolo, Bibbiano, Gualtieri) in procedimenti scaturiti dall'indagine Aemilia e con riferimento al procedimento denominato "Indagine Grimilde"; lo stesso assiste anche altro comune della Provincia, già costituito parte civile, con conseguente economia di spesa;

- che il Comune non ha conferito incarichi professionali al sopra indicato legale nell'ultimo triennio;

Considerato che il preventivo acquisito al P.G. 280819 del 22/12/2021, relativo al compenso per le prestazioni professionali dell'Avv. Salvatore Tesoriero, dell'importo complessivo di € 5.418,00 per onorari oltre spese generali (15%), cpa (4%) e iva (22%), è redatto in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 (così come da ultimo aggiornato dal D.M. 37/18); nel dettaglio, sono stati assunti come parametri gli importi minimi per tutte le fasi nonostante la complessità dei temi fattuali e giuridici oggetto di accertamento;

Ritenuto pertanto di conferire all'Avv. Salvatore Tesoriero dello Studio Legale Gamberini - Associazione Professionale (con sede in Piazza de' Calderini 1, Bologna) l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 243 I.D. del 21/12/2021 richiamata in premessa;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022;
- che ai sensi del decreto 24/12/2021 del Ministero dell'Interno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022;

Dato atto che:

- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) acquisito per l'adempimento previsto dalla L. 136/2010 è il seguente: Z463495D9D;
- la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense Prot. 374931/2021 del 17/12/2021, è in corso di validità (scadenza validità: 15/04/2022);

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- gli art. 56 e 57 dello Statuto comunale;

- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

1. di conferire, per le motivazioni esplicitate in narrativa, un incarico professionale all'avv. Salvatore Tesoriero, dello Studio Legale Gamberini – Associazione Professionale, per la rappresentanza e costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale n. 6581/21 R.G.N.R. DDA e n. 6295/21 R.G. G.I.P. pendente avanti il Tribunale di Bologna (cosiddetta "Indagine Perseverance");
2. di dare atto che la prestazione – come da preventivo presentato dall'avvocato incaricando – prevede un compenso lordo di € 7.905,51 (compresi ritenuta d'acconto, 4% CPA e 22% IVA);
3. di disporre che l'incarico sia disciplinato secondo lo schema di contratto allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di impegnare la spesa di € 7.905,51 in favore dello Studio Legale Gamberini – Associazione Professionale (con sede in Bologna, piazza de' Calderini 1, p. IVA 04229160371), con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.11.000 del Bilancio 2021-2023, annualità 2022, al capitolo che nel P.E.G. 2022 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 3250/2 del P.E.G. 2021 denominato "Incarichi prof.li per attività Servizio Legale", codice prodotto 2021\_PD\_1201, centro di costo 0101, modalità di gestione Conto annuale 002;
5. di richiedere l'assunzione della suddetta spesa, pur nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, al fine di garantire la continuità gestionale e l'operatività del Servizio proponente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nonché in considerazione del fatto che il procedimento penale in relazione al quale la Giunta ha autorizzato la costituzione di parte civile del Comune ha già avuto inizio e per la prosecuzione dell'udienza preliminare è stata fissata la data del 9 febbraio 2022;
6. di dare atto che è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense prot.374931/2021 del 21/12/2021, in corso di validità (scadenza validità: 15/04/2022);
7. di dare atto che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z463495D9D;
8. di allegare curriculum e dichiarazione di compatibilità all'incarico del professionista;
9. di procedere alle pubblicazioni di legge in Amministrazione Trasparente;

10. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim  
Dott. Stefano Gandellini